


# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Menaggio

Protocollo per l'accoglienza degli alunni stranieri,  
l'integrazione dei diversamente abili  
e per alunni con DSA


Attività svolta dalla Commissione per A. S. 2006/07  
con aggiornamenti della Commissione per A.S. 2008/2009

# PROTOCOLLO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI


1)




2)



3)



4)



- 5) 

Verifica valutazione delle attività svolte
--

 → 

Valutazione degli apprendimenti
---------------------------------
- 6) Ausili e sussidi-----→Fondi ministeriali  
(Legge 22 marzo 2000, n. 69 integrata con nota ministeriale del 2000)

## **PRINCIPI GENERALI PER L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI**

Nell'Istituto Comprensivo di Menaggio opera la "commissione accoglienza-integrazione" formata da docenti curricolari e di sostegno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 15 della legge 104/92.

La commissione propone i seguenti criteri per l'integrazione di alunni diversamente abili all'interno della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria:

### **1) Individuazione dell'alunno in situazione di handicap o svantaggio**

Dopo un primo periodo d'accoglienza e d'osservazione, nel caso di alunni con particolari difficoltà, gli insegnanti attraverso i colloqui con le famiglie, segnalano le problematiche emerse e consigliano ai genitori un colloquio con l'A.S.L. per un consulto.

Nel caso di alunni già segnalati, gli insegnanti si pongono in contatto con il precedente ordine di scuola, con le agenzie educative, con l'A.S.L. e gli operatori specialistici secondo un percorso di continuità .

### **2) Osservazione dell'aspetto educativo e didattico del bambino**

l'insegnante di sostegno con la collaborazione dei docenti curricolari e l'eventuale assistente educativo predispone delle osservazioni iniziali dell'alunno in situazione di handicap, così da costruire un quadro informativo della situazione iniziale. Le osservazioni vengono raccolte nel registro dell'insegnante di sostegno e in apposite tabelle. Successivamente dai risultati ottenuti si provvede alla stesura di un piano personalizzato di studio (P.E.I piano educativo individualizzato/ P.E.P. integrato con il "Progetto di vita") volto al maggior sviluppo della persona disabile.

### **3) La documentazione**

Il **P.D.F.** (profilo dinamico funzionale) "indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo le difficoltà d'apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate, progressivamente rafforzate e sviluppate." È redatto entro i primi tre mesi della

classe prima di ogni ordine e ciclo di scuola, dai docenti curricolari e dagli insegnanti specializzati con la collaborazione dei familiari dell'alunno e con la consulenza degli operatori dell'A.S.L. o dell'ente convenzionato e accreditato. Viene aggiornato durante la terza classe della scuola primaria e durante il corso d'istruzione secondaria superiore come previsto dall'accordo di programma della provincia di Como per l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Dopo la predisposizione del P.D.F. avviene la stesura del **P.EI. / P.E.P.** che rappresenta lo strumento per la realizzazione coordinata dei progetti riabilitativo, didattico e sociale individualizzati/personalizzati.

Il P.EI. dovrà contenere:

- gli obiettivi da conseguire a breve e lungo termine;
- gli eventuali supporti sanitari e riabilitativi dell'A.S.L.;
- gli eventuali interventi del comune di residenza dell'alunno;
- gli interventi di collaborazione della famiglia;
- i tempi e le modalità per le verifiche e gli eventuali aggiornamenti.

#### **4) Modalità d'intervento**

l'insegnante di classe/sezione deve favorire l'inserimento dell'alunno in difficoltà che deve poter lavorare sentendosi ben inserito nel gruppo classe. In ogni caso, qualora non fosse presente l'insegnante di sostegno è richiesta a tutti i docenti la conoscenza e la padronanza di metodologie e di tecniche per l'individuazione dell'insegnamento.

L'insegnante di sostegno è nominato in supporto alla classe dove è inserito l'alunno diversamente abile affinché ne favorisca l'integrazione; individua e circoscrive i problemi, progetta e definisce ipotesi di soluzione, facilita i rapporti e le interazioni funzionali all'integrazione scolastica e sociale.

Gli insegnanti possono operare con diverse modalità:

- intervento in classe in situazione di lavoro diretto con l'alunno o a distanza (secondo le modalità progettate dall'equipe pedagogica);
- intervento sul piccolo gruppo di alunni finalizzato al conseguimento di obiettivi comuni/personalizzati;
- intervento individuale anche esternamente alla classe in caso di effettiva necessità finalizzati all'acquisizione di strumentalità scolastiche o allo sviluppo dell'autonomia.

Per supportare il percorso d'integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili o in difficoltà, la Provincia e i Comuni hanno pensato alla figura dell'educatore o dell'assistente educatore che promuove l'autonomia personale e sociale e sostiene il mantenimento e lo sviluppo delle

potenzialità residue (apprendimento, comunicazione, relazione, socializzazione) dell' 'alunno all'interno della scuola.

### **Formazione delle classi prime**

La commissione suggerisce alcune modalità:

- La composizione delle classi prime segue il criterio di omogeneità fra le stesse e di eterogeneità al loro interno: tiene conto del sesso, delle fasce di livello e delle attitudini rilevabili dalla documentazione della scuola di provenienza, dalle informazioni e indicazioni degli insegnanti dell'ordine di scuola precedente, anche in merito ad eventuali problemi di carattere educativo (socializzazione, situazioni familiari, gruppi di provenienza della stessa classe).

Per la formazione delle classi prime della scuola primaria, è consigliabile un periodo iniziale durante il quale si propone una serie di prove volte a valutare le abilità trasversali degli alunni, prima di procedere alla composizione definitiva sulla base dei criteri sopraindicati.

Per quanto riguarda il numero massimo di alunni per classe, sia nella scuola primaria che in quella secondaria, in presenza di un alunno in situazione di handicap, si fa riferimento al D.M. 141/99, modificato dalla C.M. 19/2007 che pone il numero massimo di 20 alunni per classe, purché sia esplicitata la necessità di tale riduzione in relazione ad ogni specifico caso di integrazione, senza superare però il limite massimo di 25 alunni. Qualora inoltre si verifichi la presenza di più alunni disabili nella medesima classe, si ricorda che essa può essere prevista solo in ipotesi residuale, e solo in caso di handicap lievi.”

- Nel caso di sdoppiamento della classe si ritiene opportuno:
  - inserire l'alunno diversamente abile nella classe meno numerosa
  - in caso di più alunni diversamente abili l'inserimento in sezioni diverse.
  - tenere in considerazione la rete di relazioni positive che eventualmente l'alunno ha costruito con i compagni della scuola dell'infanzia.

Gli insegnanti di sezione/classe comunicano e condividono le strategie d'intervento con l'insegnante di sostegno.

L'insegnante di sostegno viene assegnato al gruppo classe e non al singolo alunno disabile, pertanto l'integrazione del suddetto alunno non è a carico esclusivo dell'insegnante di sostegno ma di tutto il gruppo docente in un'ottica di condivisione e di corresponsabilità.

## **5)Verifica e valutazione**

-Tutti i docenti debbono preoccuparsi della predisposizione e della verifica degli interventi previsti dal P.E.I. nel rispetto delle necessità di sviluppo e d'apprendimento dell'alunno in situazione di handicap.

-Relazione sugli esiti dell'intervento di sostegno:

sarebbe opportuna la stesura di una relazione finale sugli interventi e le strategie utilizzate, sulle eventuali difficoltà presentate dall'alunno e suggerimenti per l'anno successivo.

## **ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**

Nell'Istituto Comprensivo di Menaggio è significativo il numero degli alunni stranieri che frequentano la Scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado. Già negli anni passati l'integrazione degli alunni stranieri ha rappresentato l'occasione per una riflessione sull'azione didattico-educativa che ha stimolato la ricerca di strategie per l'inserimento degli alunni stranieri e l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua.

La Commissione rimanda al vademecum per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri nei vari ordini di scuola (riportato in questo documento), già elaborato da una precedente commissione interculturale e rivisto secondo le recenti disposizioni.

### **VADEMECUM**

per l'accoglienza e l'inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo

#### **PREMESSA**

La presenza di alunni stranieri nella scuola dell'obbligo è un fenomeno in continuo aumento. Ci sono alunni che hanno lingue, appartenenze, riferimenti culturali e religiosi diversi che vivono accanto ai compagni italiani impegnati nel comune compito di crescere e di apprendere.




La scuola è il terreno privilegiato dell'incontro e dello scambio e rappresenta un vero e proprio laboratorio interculturale nel quale promuovere la volontà e la capacità d'accoglienza e d'integrazione.

La legge sull'immigrazione straniera in Italia (**Legge 6 marzo 1998 N°40**) ribadisce **nell'articolo 36** (allegato) non solo il diritto alla scuola per tutti i bambini stranieri, ma l'obbligo all'inserimento scolastico. Questo testo vuole essere uno strumento per diffondere modalità e procedure d'accoglienza e di inserimento comuni, per evitare di mettere gli alunni stranieri in situazioni di ritardo scolastico e di accoglienza improvvisata; può essere inoltre un valido aiuto per "aprire le porte" della scuola a tutti i bambini, ben sapendo che la qualità dell'inserimento e dell'accoglienza è consegnata alla capacità dei docenti di fare progetti, di prestare attenzione ai bisogni di ciascuno, di creare un clima d'incontro e di scambio.

### PROGETTO D'INTEGRAZIONE

La fase dell'accoglienza rappresenta il primo contratto del bambino/alunno e della famiglia straniera con la scuola italiana, con gli insegnanti e i dirigenti scolastici.

In questo momento iniziano le strategie di accoglienza per un inserimento positivo e si basano su cinque aspetti principali:



ASPETTO  
EDUCATIVO



- a) rilevazione delle capacità e dei bisogni specifici d'apprendimento (**all.2a** Ufficio di Segreteria. (**all 2 b** Coordinatrice intercultur)
- b) individuazione della classe o della sezione ove inserire il bambino (**all.2c**)
- c) elaborazione di percorsi didattici individualizzati (**all.2d**)
- d) revisione della programmazione

ASPETTO  
COMUNICATIVO




- a) modalità d'informazione e di comunicazione tra scuola e famiglia straniera (**all.3 a**)
- b) ricorso eventuale di interpreti e mediatori culturali per facilitare la comunicazione e superare le difficoltà linguistiche(**all.3b**)

ASPETTO  
RELAZIONALE



- a) attenzione al "clima" e alla relazione per ridurre l'ansia, la diffidenza, la distanza (**all.4a**)
- b) attenzione ai momenti iniziali di socializzazione del bambino/alunno neo-arrivato e ai rapporti con i compagni (**all.4b**)



Per la rilevazione della situazione familiare e scolastica dell'alunno straniero è possibile richiedere l'intervento dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli (Ufficio di Piano) per una valutazione più oggettiva, attraverso screening effettuato dall'educatrice dei laboratori linguistico-culturali. Lo stesso ufficio può disporre del mediatore culturale-linguistico.

Ad uso del singolo docente interessato, si allega comunque la traccia per una prima rilevazione della situazione degli alunni stranieri.(vedi all. 2 a).

## All. 2 a (segreteria )

### Traccia per la rilevazione della biografia dei bambini stranieri

#### 1) dati personali

M

F

- nazionalità .....

- - anno di nascita .....

- luogo di nascita .....

- Presenza di fratelli e sorelle  SI  NO

Età ..... Scuola e classe .....

Età ..... Scuola e classe .....

Età ..... Scuola e classe.....

Età ..... Scuola e classe.....

#### 2) storia scolastica del bambino

- inserimento scolastico attuale .....

- inserimento scolastico precedente, in Italia (descrivere in maniera approfondita se ha frequentato il nido, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado e per quanto tempo)

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

- inserimento scolastico nel Paese d'origine (specificare)

.....  
.....  
.....

**All. 2b (mediatrice culturale e/o commissione stranieri )**

**1) Situazione linguistica**

**1. pratiche linguistiche quotidiane**

- quale lingua usa il bambino per comunicare

(specificare se capisce e parla la lingua d'origine)

Con i genitori .....

Con i fratelli .....

Con i familiari .....

**2. la lingua d'origine**

- qual è la lingua d'origine, la lingua familiare .....

- il bambino la capisce .....

- il bambino la parla.....

- è una lingua anche scritta o solo orale? .....

- se scritta, sa scrivere nella lingua d'origine? .....

- Sa scrivere nella lingua nazionale del Paese d'origine? .....

**3. Conoscenza lingua italiana**

- italiano orale.....

- italiano scritto.....

-Da quanto tempo l'alunno parla italiano?

meno di 1 anno

da 2 a 4 anni

da più di 5 anni

-Dove è stato appreso l'italiano?

alla scuola d'infanzia

alla scuola primaria

alla scuola secondaria di 1 grado

altro.....

-Qualcuno della famiglia dello studente è di madrelingua italiana?

nessuno

padre e/o madre

nonni

altri

**-Qualcuno della famiglia dello studente sa l'italiano?**

**nessuno**

**padre o/e madre**

**fratelli/ sorelle**

**altri**

## **All. 2c**

### **Individuazione della classe e della sezione in cui inserire l'alunno**

Si possono individuare **diverse situazioni** d'inserimento degli alunni stranieri di recente immigrazione:

1. l'alunno neo arrivato non ha mai frequentato la scuola nel paese d'origine e ha 6 / 7 anni: l'inserimento avviene nella prima classe della primaria.
2. l'alunno neo arrivato presenta una corrispondenza fra età e classe frequentata nel paese d'origine: l'inserimento avviene nella classe successiva a quella frequentata nel paese d'origine.
3. l'alunno neo arrivato presenta particolari difficoltà: l'inserimento può avvenire nella classe immediatamente precedente a quella del paese d'origine.

## **All. 2d.**

### **Elaborazione di percorsi didattici individualizzati**

L'inserimento di un alunno neo arrivato richiede un intervento didattico mirato per evitare che la condizione di non conoscenza dell'italiano si trasformi in insuccesso / ritardo scolastico accumulato.

### **L'italiano per comunicare**

I bambini stranieri che hanno un età di 6/7 anni vengono inseriti nella classe corrispondente all'età. Imparano a parlare e contemporaneamente a scrivere in italiano. Il ruolo dei pari è fondamentale per sviluppare la comunicazione nel "qui" ed "ora".

Momenti individualizzati vengono organizzati dagli insegnanti della classe per sviluppare il vocabolario e le strutture di base, per aiutare il bambino a narrare e per l'apprendimento della scrittura e lettura.

È importante per gli alunni:

- prevedere nella fase iniziale momenti individualizzati o di piccoli gruppi intensivi per sviluppare la lingua per comunicare e la prima alfabetizzazione.
- dotare gli alunni neo-arrivati di un testo di italiano lingua seconda che possono usare anche autonomamente. (vedi allegato bibliografia).

### **L'italiano per studiare**

Nella seconda fase, predisporre un intervento mirato di "consolidamento" linguistico per l'approccio alla lingua nello studio e per facilitare l'apprendimento di ogni disciplina attraverso:

- glossari di parole – chiave
- la semplificazione nelle consegne
- il linguaggio non verbale e l'uso delle immagini
- la sottolineatura dei concetti di base
- il metodo del confronto
- la valorizzazione dei saperi precedenti
- la semplificazione dei testi.

### **All. 3 a.**

#### **Modalità di informazione e di comunicazione tra scuola e famiglia straniera**

I rapporti con le famiglie di alunni stranieri devono essere improntati a chiarezza e semplicità di linguaggi, empatia comunicativa, spirito collaborativi.

Gli incontri con le famiglie straniere dovranno avere cadenza periodica con l'obiettivo di:

- facilitare la relazione tra scuola, famiglia e territorio;
- favorire la partecipazione dei genitori al progetto formativo, individuando i nodi problematici, esplicitando le reciproche aspettative, gli obiettivi, le tappe;
- valorizzare i saperi e le competenze dei genitori immigrati, che possono diventare mediatori/facilitatori, nei confronti delle famiglie dei bambini nuovi iscritti.

### **All.3b.**

#### **Ricorso eventuale di interpreti e mediatori culturali per facilitare la comunicazione e superare le difficoltà linguistiche.**

È necessario individuare le risorse interne alla scuola:

- ore di compresenza,
- ore aggiuntive (Fondo per stranieri)

per realizzare specifici interventi individualizzati.

Si può fare ricorso a risorse esterne alla scuola avvalendosi dell'aiuto di mediatori linguistici (pagati dagli enti locali o volontari).

### **All.4 a.**

#### **Attenzione al “clima” e alla relazione per ridurre l'ansia, la diffidenza, la distanza**

- l'alunno neo – inserito deve sentire di essere “atteso”, aspettato, sapere che c'è un “posto” per lui (cartelli di benvenuto, clima della classe, segni di ospitalità ...).
- L'alunno neo – inserito ha bisogno di essere conosciuto e “riconosciuto” (scrittura del suo nome nella propria lingua, cartina e foto del paese dal quale proviene....)

- L'alunno neo – inserito ha bisogno di costruirsi nuovi riferimenti e “ancoraggi”: testi, disegni, immagini, l'uso di alcune parole tratte dalla sua lingua materna, possono facilitare la comprensione delle comunicazioni di routine e delle attività scolastiche.
- L'alunno straniero ha bisogno di essere informato, gradualmente e regolarmente sui diversi aspetti e momenti della vita scolastica e deve poter riconoscere il “ritmo” della scuola, costruirsi riferimenti spaziali e temporali.

- **All.4b.**

### **Attenzione ai momenti iniziali di socializzazione dell'alunno neo – arrivato e ai rapporti con i compagni**

L'arrivo di un alunno “nuovo” modifica sempre il clima del gruppo e della classe.

Gli altri alunni si trovano di fronte ad un compagno che non comunica in italiano, sono curiosi o timorosi di conoscere la sua storia, le mille cose che li uniscono e ciò che li differenzia.

Il bambino straniero da parte sua è impegnato in uno sforzo enorme di adattamento e di apprendimento.

Il rapporto con i compagni può essere positivo fin dall'inizio se il nuovo venuto viene accolto, accettato, inserito nei giochi e nei momenti di scambio. In altri casi possono esserci invece, da entrambe le parti, chiusure, timidezze, forme di aggressività.

Alcuni giochi o attività di gruppo, che favoriscono la socializzazione e che mirano alla reciproca conoscenza, servono a superare questa prima fase di disagio reciproco.

### **All. 5°.**

### **Acquisizione di materiali, risorse e testi presso centri di documentazione e attraverso contatti con altre scuole**

- Confronto di esperienze tra gli insegnanti dell'istituto.
- testi e materiale didattico (da richiedere presso l'Ufficio di piano, rif. Andrea Caldarini, o direttamente all'ISMU di Milano).

## SINTESI VADEMECUM PER L' ACCOGLIENZA DELL'ALUNNO STRANIERO

- 1- COMPILARE MODULO DI ISCRIZIONE + ALL. A (Segreteria).
  
- 2- PRENDERE CONTATTI CON LA COORDINATRICE INTERCULTURALE + ALL.A 2 (ufficio di piano e responsabile Sig. ra Rachele Matriciani) .
  
- 3- VALUTARE L' INSERIMENTO NELLA CLASSE, tenendo conto dei criteri stabiliti dal Collegio Docenti.
  
- 4- CONTATTARE GLI INSEGNANTI DELLA CLASSE STABILITA.

### **La normativa per l'integrazione degli alunni stranieri**

La seguente normativa in materia d'integrazione degli alunni stranieri è tratta dalle "**linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri**" allegata alla Circolare Ministeriale N° 24 del 01.03.2006 (<http://www.pubblica.istruzione.it/normativa2006>).

### **La normativa come risorsa**

Nel tempo sono state emanate diverse norme che rappresentano oggi una preziosa risorsa. Ad esse è necessario far riferimento per andare incontro alle necessità degli alunni stranieri e delle loro famiglie - nel contesto delle aspirazioni educative della totalità degli allievi - con l'obiettivo di individuare strategie operative comuni in collaborazione con le diverse istituzioni, associazioni e agenzie educative del territorio.

La tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella - - **legge sull'immigrazione, n. 40 del 6 marzo 1998** e nel

- **D.L.vo del 25 luglio 1998** "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che riunisce e coordina gli interventi in favore dell'accoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione all'integrazione scolastica.

La legge n. 189 del 30 luglio 2002 (cd. Bossi/Fini) ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola.

Attualmente il quadro normativo, imperniato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, con D.P.R. n. 275/99, rappresenta lo strumento principale per affrontare tutti gli aspetti, come quello dell'integrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione di appropriate e specifiche soluzioni.

La **legge di riforma dell'ordinamento scolastico, n. 53/2003**, contiene elementi idonei allo sviluppo delle potenzialità di tutti gli allievi attraverso la personalizzazione dei piani di studio per la costruzione di percorsi educativi e didattici appropriati a ciascuno studente.

Il **D.L.vo n. 76/2005** relativo al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nel riprendere ed ampliare il concetto di obbligo formativo (art. 68 Legge 144/99), individua i destinatari in "tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato" (comma 6 dell'art. 1).

Il crescente aumento del numero di alunni stranieri nelle scuole ha fatto sì che già nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) - Comparto Scuola del 1999 (artt. 5 e 29) venissero previste azioni atte a sostenere l'azione del personale docente impegnato a favorire l'accoglienza e l'integrazione degli alunni immigrati e/o nomadi. (CC.MM. 155 del 26.10.2001 e 106 del 27.9.2002)

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto scuola 2002/05, all'art. 9, "Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica" ha collocato in un'unica previsione normativa le situazioni territoriali relative alle aree a rischio e a forte processo immigratorio, ha ricompreso in un quadro contrattuale unitario gli obiettivi di lotta all'emarginazione scolastica, ha trasferito alcune competenze dagli Uffici centrali a quelli regionali, ha prefigurato specifiche modalità di raccordo e di collaborazione tra le istituzioni scolastiche.

### **La normativa di riferimento**

Il complesso fenomeno migratorio, che negli ultimi anni ha interessato numerosi Paesi, è stato accompagnato da una ricca legislazione internazionale e nazionale, finalizzata a realizzare forme di convivenza e di integrazione.

Di seguito si presentano, in modo sintetico, i riferimenti legislativi e i documenti più importanti che, negli ultimi quindici anni, hanno gradualmente definito il tema dell'educazione interculturale.

Di fronte all'emergenza del fenomeno migratorio, l'educazione interculturale è individuata inizialmente come risposta ai problemi degli alunni stranieri/immigrati: in particolare, l'apprendimento della lingua italiana e la valorizzazione della lingua e cultura d'origine (v. **C.M. 8/9/1989, n. 301**, "Inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo. Promozione e coordinamento delle iniziative per l'esercizio del diritto allo studio").

In seguito si afferma il principio del coinvolgimento degli alunni italiani in un rapporto interattivo con gli alunni stranieri/immigrati, in funzione del reciproco arricchimento (v.C.M. **22/7/1990, n. 205**, "La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale"). In questa Circolare si introduce per la prima volta il concetto di educazione interculturale.

Si individua nell'educazione interculturale la forma più alta e globale di prevenzione e contrasto del razzismo e di ogni forma di intolleranza (v. pronuncia del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione **del 24/3/1993**, "Razzismo e antisemitismo oggi: il ruolo della scuola").

Sempre il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nella pronuncia del **15/6/1993**, "La tutela delle minoranze linguistiche" considera le "nuove minoranze" di immigrati e le minoranze storiche di cittadini a livello regionale e locale.

Nel contesto europeo, la dimensione interculturale dell'insegnamento viene sviluppata nel trattato di Maastricht e in altri documenti della Comunità Europea e del Consiglio d'Europa (v. documento "Il dialogo interculturale e la convivenza democratica", diffuso con **C.M. 2/3/1994, n. 73**).

Sempre nella stessa C.M. 2/3/1994 si segnala l'importanza di progettualità efficaci in termini di strategie, risorse, insegnamenti disciplinari e interdisciplinari e di una cultura di rete tra scuole e territorio.

Infine nella stessa C.M. si descrive la società globale, in quanto società umana ravvicinata e interagente, come "società multiculturale" e si colloca la dimensione mondiale dell'insegnamento nel quadro dell'educazione

interculturale. Così è utile richiamare la sottolineatura, contenuta nella legge sull'immigrazione **n. 40 del 6 marzo 1998, art. 36**, sul valore formativo delle differenze linguistiche e culturali: "Nell'esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa, le istituzioni scolastiche realizzano, per tutti gli alunni, progetti interculturali di ampliamento dell'offerta formativa, finalizzati alla valorizzazione delle differenze linguistico-culturali e alla promozione di iniziative di accoglienza e di scambio".

**Il Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286** "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", riunisce e coordina le varie disposizioni attualmente in vigore in materia, con la stessa Legge n. 40/98, ponendo, anche in questo caso, particolare attenzione sugli aspetti organizzativi della scuola, sull'insegnamento dell'italiano come seconda lingua, sul mantenimento della lingua e cultura di origine, sulla formazione dei docenti e sull'integrazione sociale. Tali principi, unitamente al diritto all'istruzione, sono garantiti nei confronti dei minori stranieri indipendentemente dalla loro posizione giuridica, così come espressamente previsto dal **Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394** "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

**La legge 30 luglio 2002, n.182**, cosiddetta Bossi-Fini, non ha modificato le procedure di iscrizione degli alunni stranieri a scuola.

**La C.M. n. 155/2001** è finalizzata al sostegno del personale impegnato nelle scuole a forte processo immigratorio; **la C.M. n. 160/2001** è finalizzata all'attivazione dei corsi di lingua per cittadini extracomunitari, adulti e minori.

Nel C.C.N.L. del comparto scuola 2002/2005 (art. 9), sono previste misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica, già attivate a seguito delle Circolari ministeriali n. 40 del 6 aprile 2004, n. 41 del 24 marzo 2005 e n. 91 del 21 dicembre 2005.

La normativa specifica per gli alunni stranieri (in particolare "Le linee guida" **C.M. n.24/I 2006**) segnala l'obbligo di acquisizione del titolo conclusivo della scuola secondaria di primo grado al fine del proseguimento nel sistema della formazione e/o dell'istruzione.

**Legge 6 marzo 1998, n° 40**

**disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero**

**art. 36 Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale**

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.
2. L'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni.
4. Le iniziative e le attività di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
  - a) l'accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie;
  - b) la realizzazione di un'offerta culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
  - c) la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese di provenienza al fine del conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria superiore;
  - d) la realizzazione e l'attuazione di corsi di lingua italiana;
  - e) la realizzazione di corsi di formazione, anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per l'Italia ;
6. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n° 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica indicazione:
  - a) delle modalità di realizzazione di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana, nonché dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi d'insegnamento;
  - b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e degli studi effettuati nei Paesi di provenienza ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
  - c) dei criteri per l'iscrizione e l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche attività di sostegno linguistico;
  - d) dei criteri per la stipula delle convenzioni di cui ai commi 4 e 5

## ALUNNI CON DSA, in particolare “la dislessia”.

### Cos'è la dislessia

*Perché questo bambino non sa leggere?*

*Perché scrive così male?*

*Perché non sa le tabelline?*

#### **Forse il suo problema è la dislessia.**

La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e scrivere in modo corretto e fluente. Leggere e scrivere sono atti così semplici e automatici che risulta difficile comprendere la fatica di un bambino dislessico.

Purtroppo in Italia la dislessia è poco conosciuta, benché si calcoli che riguardi almeno 1.500.000 persone. La dislessia non è causata da un deficit di intelligenza né da problemi ambientali o psicologici o da deficit sensoriali o neurologici.

Il bambino dislessico può leggere e scrivere, ma riesce a farlo solo impegnando al massimo le sue capacità e le sue energie, poiché non può farlo in maniera automatica. Perciò si stanca rapidamente, commette errori, rimane indietro, non impara. La difficoltà di lettura può essere più o meno grave e spesso si accompagna a problemi nella scrittura, nel calcolo e, talvolta, anche in altre attività mentali. Tuttavia questi bambini sono intelligenti e - di solito - vivaci e creativi.

**La dislessia in Italia non esiste, infatti non viene citata in alcuna legge dello Stato Italiano.**

**Anche se riconosciuti, i ragazzi dislessici attualmente non godono di alcuna tutela specifica, a differenza di quanto accade in numerosi stati europei.**

Dobbiamo però ricordare l'art. 3 della Costituzione:

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli ... che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica, sociale del Paese ...

E', quindi, compito dello Stato rimuovere gli ostacoli, ma come agisce per farlo?

All'interno dell'attuale legislazione è possibile fare riferimento ad alcuni articoli che favoriscono il percorso scolastico anche di questi alunni.

## RIFERIMENTI LEGISLATIVI:

- Legge 517/77 art. 2 – scuola primaria (attività organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse).
- Legge 517/77 art. 7- scuola secondaria primo grado(attività scolastiche periodiche in sostituzione delle normali attività per un massimo di 160 ore all’inizio o fine anno...)
- Legge 59/97 art. 21- autonomia didattica finalizzata ad diritto di apprendere.
- D.P.R. 275/99- le diversità (si riconoscono e valorizzano le diversità....si regolano i tempi di insegnamento e nello svolgimento delle discipline nel modo più adeguato ai ritmi di apprendimento.....iniziative di recupero e sostegno).
- Legge 104/92 art. 13-integrazione scolastica ( anche attraverso la dotazione di attrezzature tecniche e sussidi didattici).
- Legge 104/92 art. 16 –valutazione del rendimento e prove d’esame (L’Ordinanza Ministeriale che annualmente regola scrutini ed esami prevede condizioni particolari solo per alunni certificati ai sensi della L.104/92.)
  - Legge 53/2003 (riforma Moratti) : ribadisce il concetto di personalizzazione. Tale impostazione presupporrebbe che i dislessici dovrebbero avere un trattamento consona alle loro esigenze, ma i decreti applicativi della legge non menzionano la dislessia.
  - Successivamente a questa legge la C.M. n.4099/A/4 del 5/10/2004 porta come oggetto: iniziative relative alla dislessia. In questa circolare si invitano le scuole ad applicare gli strumenti compensativi e dispensativi.  
Una successiva precisazione con Prot. 26/A/4 del 5/1/2005 afferma che tali strumenti devono essere applicati in tutte le fasi del percorso scolastico, compresa la valutazione finale, e questo per tutti gli alunni che siano in possesso di una diagnosi specialistica di DSA o dislessia.
- Attualmente si fa riferimento a:

-OM n. 30 del 10.03.2008 (vedi allegato )

-CM n. 32 del 14.03.2008 “*Scrutini ed esami di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. Anno scolastico 2007/2008*”. Si invitano i commissari ad adottare ogni opportuna iniziativa idonea a ridurre le possibili difficoltà degli studenti, a riservare alle prove tempi più lunghi di quelli ordinari e a tenere conto nella valutazione dei problemi specifici causati dalla dislessia.

INFORMAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DISLESSICI PER GLI ESAMI DI TERZA MEDIA.

In evidenza in punti più importanti per gli allievi con dislessia

**Circolare n. 32 – comma n. 5** **Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione - Anno scolastico 2007-2008** *Alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)*

Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi specialistica di dislessia o di altri disturbi specifici di apprendimento che, comunque, dovranno sostenere tutte le prove scritte, si ricorda che essi hanno diritto all'impiego di strumenti compensativi, come indicato nella nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005, oltre all'assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove.

**Sintesi del comma 4.3.2** **ULTERIORE PROVA (sintesi)**

**Prova nazionale** E' prevista una prova scritta a carattere nazionale volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli alunni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli definiti annualmente dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (Invalsi). La prova concorrerà ad integrare gli elementi di valutazione degli alunni, aiutando a verificarne i livelli di apprendimento. I criteri di incidenza e di peso della prova nazionale sulla valutazione complessiva in sede di esame di Stato, formalizzati nella seduta di insediamento della Commissione, sono rimessi alla autonoma determinazione della Commissione esaminatrice stessa.

Per l'anno scolastico 2007-2008 la prova nazionale riguarderà italiano e matematica, ad integrazione delle prove scritte già previste per tali discipline.

La prova è divisa in due sezioni. La prima, che riguarda l'**italiano** è divisa in due parti: parte A – comprensione della lettura, ovvero testo narrativo seguito da quesiti; parte B – riflessione sulla lingua, serie di quesiti su conoscenze grammaticali. I quesiti sono sia a scelta multipla sia a risposta aperta.

Nella seconda, che riguarda la **matematica**, si propongono quesiti a scelta multipla e a risposta aperta sulle seguenti aree: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni.

Anche per questa prova valgono le disposizioni previste per gli alunni con disturbo specifico dell'apprendimento così come riportate nel comma n.5 della CM.

Allegato O.M. n. 30

ORDINANZA MINISTERIALE \*\*\*

Articoli relativi agli studenti segnalati per D.S.A. (invariati rispetto al 2007)

### **N.30 Prot.2724**

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli **esami di Stato** conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2007/2008.

### **ART. 6**

#### DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d'esame, un apposito documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso.
2. **Tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.**
3. Per quanto concerne gli istituti professionali, tenuto conto della particolare organizzazione del biennio post-qualifica che prevede nel curriculum una terza area professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le caratteristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento alla terza prova ed al colloquio.
4. Per le classi articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il documento di cui ai commi 1 e 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più classi.
5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR n.249 del 24/6/98, modificato dal DPR 21-11-2007, n.235.
6. Prima della elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei **genitori**.
7. Il documento è immediatamente affisso all'albo dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia interesse può estrarne copia.

### **Art 12 .7**

La Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai **candidati affetti da dislessia**, sia in sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e **strumenti informatici** nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno.

#### **Osservazione A.I.D.**

\*\*\* Si precisa che il documento riportato all'art. 6 corrisponde a quello generalmente noto come "documento del 15 maggio."

*Si richiama l'attenzione al punto 2. ricordando che i ragazzi segnalati per D.S.A, hanno diritto ad avere un allegato **riservato** relativo al loro percorso educativo personalizzato comprensivo degli strumenti di valutazione adottati in corso d'anno.*

*Per quanto riguarda l'uso degli strumenti informatici si fa presente che le prove vengono inviate in cartaceo e potranno essere scannerizzate a scuola dopo l'apertura dei plichi.*